

In questi giorni diverse fonti di informazione hanno riportato la notizia che è stato siglato un protocollo di intesa tra Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), Consiglio Nazionale Forense (CNF) e Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli Albi dei periti e dei consulenti tecnici di ufficio, ex art. 15, comma 2, L. 8 marzo 2017 n. 24.

Attraverso questo provvedimento viene prevista la formazione di un albo di periti/CTU per la professione odontoiatrica distinto da quello dei medici chirurghi.

Tale provvedimento lascia profondamente soddisfatta la Società Italiana di Odontoiatria Forense (SIOF) in quanto finalmente riconosce diversità e peculiarità professionali dell'odontoiatra rispetto al laureato in medicina e chirurgia, caratteristiche che devono orientare il giudice nella scelta dei propri ausiliari tecnici in riferimento anche a ben delineate ormai capacità degli odontoiatri di rispondere pienamente, per formazione e competenza, alle esigenze ed aspettative di giustizia nell'ambito di perizie e consulenze tecniche, con una professionalità che è fatta anche di sapere medico-legale.

Occorre tuttavia tener fermo il concetto che pur nell'ambito di un medesimo ruolo collaborativo nei confronti del Magistrato per ciò che concerne le necessità di accertamenti e valutazioni tecniche nei giudizi, primariamente per quanto interessa vicende di responsabilità professionale e valutazioni del danno alla persona (ma non solo), le competenze scientifiche del laureato in medicina e chirurgia sono diverse da quelle del laureato in odontoiatria, onde non è possibile ipotizzare alcun ruolo di supplenza o interscambiabilità dell'uno nei confronti dell'altro.

Per quanto attiene alla responsabilità sanitaria la medesima legge che prevede la formazione degli albi di periti e CTU (comma 2), allo stesso art. 15, comma 1, stabilisce che *“Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 8, comma 1, siano in possesso di*

*adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi”.*

Ciò significa chiaramente, a meno di non voler contraddire palesemente l'applicazione del predetto art. 15 della L. 24/17 in un punto (comma 2) per accettarla in un altro (comma 1) -ma la legge va applicata per intero, sempre e comunque- che il Magistrato, quando deve valutare comportamenti di allegata responsabilità professionale in ambito odontoiatrico, deve nominare per le esigenze della perizia/consulenza tecnica congiuntamente uno specialista in medicina legale ed uno o più specialista/i o equipollente/i (in ciò attingendone il/i nominativo/i, appunto, da apposito albo) in discipline odontoiatriche, tanto più auspicabilmente se fornito/i di competenze in odontoiatria forense.

Anche nel caso di valutazioni del danno alla persona attinente alla sfera odontoiatrica deve perseguirsi la via dell'associazione tra odontoiatra e medico specialista in medicina legale, posto che quasi sempre eventi traumatici che abbiano interessato l'apparato stomatognatico determinano anche lesioni su altri distretti corporei e non infrequentemente pure ripercussioni psichiche, i cui apprezzamenti e le cui valutazioni sfuggono alle competenze dell'odontoiatra.

Nel sinergismo culturale in perizia e consulenza tecnica tra odontoiatra e medico legale si realizza una opportuna confluenza di saperi per la soluzione di problemi biologici a fini di giustizia, nettamente facilitata da comuni matrici di conoscenze giuridiche tanto a livello medico quanto a livello odontoiatrico.

Tutto ciò amplifica ed esalta l'odontoiatria forense, da sempre e negli ultimi tempi ancor più intensamente, foriera di conoscenze odontoiatriche per i medici legali e di medicina legale per gli odontoiatri. Conoscenze, peraltro, nemmeno limitate (ancorché prioritariamente) a livello giudiziario in quanto cognizioni ed approfondimenti di natura deontologica per l'odontoiatra giovano fortemente alla correttezza del suo comportamento ispirato all'etica medica e a precetti professionali nell'esercizio della sua attività specialistica.

In tali contesti la SIOF si sente ancor più impegnata -accanto alla SIMLA, cui è particolarmente vicina per convergenza di interessi scientifici e professionali in armonia portati avanti in ambito medico-legale con ovvie e condivise distinzioni di ruoli e perimetri di azione- nella sua “mission” chiaramente definita all'art. 2 dello statuto

societario: *“si propone di svolgere attività di utilità sociale e di aggiornamento e di promozione scientifica, culturale, interdisciplinare nei confronti degli associati e di terzi, nel campo medico-sanitario con particolare riguardo ed attenzione alle tematiche medico legali di pertinenza dell'odontoiatria secondo la più ampia accezione, compresa la chirurgia maxillo-facciale e igiene dentale”*.

Scopi dichiarati della SIOF, tra gli altri, sono: *“agevolare l'aggiornamento medico-legale di interesse odontoiatrico e la divulgazione, presso gli operatori di detto settore, di leggi, norme, regolamenti e circolari che disciplinano l'esercizio della professione odontoiatrica”*e *“studiare e promuovere linee guida e di condotta per uniformare la compilazione di cartelle cliniche odontoiatriche anche in relazione al consenso informato”*.

Di qui l'impegno che la Società porrà ancor più fortemente nel suo ruolo di armonizzazione tra il mondo medico legale e quello odontoiatrico nella diffusione e applicazione di saperi delle rispettive discipline nell'ambito del diritto, dell'etica e della deontologia.

Il Presidente SIOF  
Prof. Claudio Buccelli

